

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5521 del 26/10/2022
Oggetto	Ditta CONSERVE ITALIA Soc. Coop. Agr., Via San Rocco n. 420, Ravarino (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5774 del 25/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, SITA IN VIA SAN ROCCO, n. 420 IN COMUNE DI RAVARINO (MO) (RIF. INT. n. 00708311204 / 107)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3846 del 14/08/2019** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, avente sede legale in Via Paolo Poggi n. 11 in comune di San Lazzaro di Savena (Bo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali per la produzione di prodotti alimentari, sita in Via San Rocco n. 420 a Ravarino (Mo);

richiamate la **Determinazione n. 3178 del 09/07/2020**, la **Determinazione n. 4570 del 29/09/2020** e la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 07/09/2022 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 145977 del 07/09/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

I. **disinstallazione dello sterilizzatore/raffreddatore aseptico** per concentrato di pomodoro FCM Flash Cooler;

II. disinstallazione del **concentratore a multiplo effetto** FCM 1500 e sua sostituzione con un **nuovo concentratore a ricomprensione meccanica del vapore** (MVR) e dei relativi serbatoi di servizio.

Il nuovo impianto è in grado di estrarre, a regime, un massimo di 35 t/h di evaporato dal succo di pomodoro senza l'utilizzo di vapore, quindi senza necessità di combustione di metano in una centrale termica; infatti, mentre l'attuale concentratore prevede la condensazione dei vapori di processo e la conseguente dissipazione del calore latente di condensazione (utilizzando *torri di raffreddamento* come agente di dissipazione), il nuovo impianto recupera questi vapori comprimendoli attraverso un turbofan, rendendoli idonei ad essere utilizzati come vettore di riscaldamento per generare l'evaporazione del prodotto.

La nuova tecnologia proposta realizza l'intero processo di evaporazione, per passate e salse di colmatura, in un'unica macchina, interamente servita da un solo compressore meccanico e in grado di azzerare completamente i consumi di vapore richiesti da questa fase di processo.

Per di più, il minor tempo di residenza del succo di pomodoro all'interno del concentratore, rispetto agli impianti attuali, garantirà un prodotto con qualità organolettiche superiori.

III. installazione di un **preriscaldatore** (tecnologia METIS) per il pomodoro destinato al trattamento termico di disattivazione enzimatica, che sfrutta recuperi termici dal nuovo concentratore, consentendo di massimizzare l'efficienza energetica: si tratta di una tecnologia altamente innovativa, che si combina strettamente con il sistema di evaporazione MVR, sfruttando gli stream ad elevata energia residua prodotti durante il processo di evaporazione: mentre i sistemi di disattivazione attuali si basano sul riscaldamento del pomodoro tritato all'interno di scambiatori di calore tubolari riscaldati completamente per mezzo di vapore industriale, la nuova tecnologia combina l'utilizzo delle condense di processo calde e dei vapori di processo provenienti dall'evaporatore MVR con il tradizionale uso di vapore industriale, per ottenere un processo di disattivazione enzimatica rapido ed estremamente efficiente. Il nuovo sistema consente di sfruttare interamente il contenuto energetico disponibile ai fini del riscaldamento del prodotto (con conseguente riduzione del consumo di vapore rispetto ad una linea di disattivazione tradizionale superiore al 50%) e nel contempo azzerare il dispendio energetico di raffreddamento normalmente richiesto per poter smaltire questi flussi;

IV. **sostituzione del vecchio generatore di vapore** Luciani Nuova Sigma con potenza termica nominale di 8,37 MW con un nuovo generatore di vapore ad altissima efficienza, di potenza termica nominale pari a 5,9 MW. Questo intervento è reso possibile dalla drastica riduzione del fabbisogno di vapore derivante dagli interventi descritti ai punti II e III di cui sopra.

Il nuovo generatore sarà dotato di economizzatori per il recupero termico dai fumi e il preriscaldamento dell'aria comburente, nonché di un moderno bruciatore con controllo in continuo dell'eccesso d'aria, per l'ottimizzazione della combustione.

Il punto di emissione sarà lo stesso dell'attuale caldaia (**E2**), con una portata massima di **12.250 mg/Nm³**; sarà garantito il rispetto dei limiti di concentrazione massima di **100 mg/Nm³** per “ossidi di azoto” e **50 mg/Nm³** per “monossido di carbonio”;

V. **modifica delle modalità di utilizzo** del generatore di vapore Mingazzini da 13,95 MW (servito dall'emissione in atmosfera **E13**) che, grazie alla riduzione del fabbisogno di vapore, potrà essere mantenuto solo come scorta, da attivare in caso di emergenza (guasto del generatore di vapore Bono da 14 MW).

In ogni caso, il bruciatore della caldaia in questione sarà modificato dal costruttore al fine di adeguarne le emissioni ai valori limite da applicare a partire dal 01/01/2025 ai medi impianti di combustione esistenti, come previsto dal D.Lgs. 183/2017 (concentrazione massima di “ossidi di azoto” di **200 mg/Nm³** con un tenore di ossigeno del 3%);

VI. **disinstallazione** nel reparto cantina di **n. 3 tank** da 40.000 kg per far posto all’installazione di un **nuovo pastorizzatore tubolare**, in aggiunta ai n. 2 pastorizzatori a piastre già esistenti; il nuovo impianto permetterà la lavorazione e lo stoccaggio di passate e semiconcentrati di pomodoro più densi e viscosi rispetto a quelli trasformati attualmente.

Il gestore dichiara che:

- le modifiche proposte hanno lo scopo di:
 - ridurre i consumi di metano per la produzione di derivati del pomodoro,
 - ridurre le emissioni di “ossidi di azoto” e di gas climalteranti,
 - ridurre le emissioni sonore,
 - ottimizzare i flussi e i processi produttivi,
 - migliorare la qualità organolettica dei derivati del pomodoro prodotti;
- gli interventi di cui ai punti II e III permettono di abbattere drasticamente i consumi energetici specifici delle linee di produzione, attraverso l’ottimizzazione delle due fasi di trasformazione del prodotto a più alto consumo specifico, ovvero la disattivazione enzimatica e la concentrazione. Il miglioramento degli indicatori di consumo energetico è ottenuto applicando una combinazione delle seguenti tecniche comuni:
 - utilizzo di motori ad alta efficienza,
 - recupero di calore attraverso la ricompressione meccanica dei vapori (MVR),
 - utilizzo di sistemi di controllo avanzati, che consentono un controllo ottimizzato dei flussi e una conseguente riduzione dei consumi non necessari,
 - riduzione delle dissipazioni termiche attraverso coibentazioni (in particolare sono coibentati gli scambiatori di calore dell’evaporatore, il turbofan MVR e le relative tubazioni di vapore di grande diametro),
 - utilizzo di inverter per ottimizzare la velocità dei motori principali.

Un ulteriore sostanziale miglioramento degli indicatori di consumo energetico è ottenuto applicando il sistema di recupero del calore sul prodotto durante la fase di disattivazione enzimatica, attraverso la tecnologia METIS;

- la drastica riduzione dell’utilizzo delle torri evaporative (come effetto del venir meno della necessità di condensare con acqua di torre i vapori separati dal succo di pomodoro in concentrazione) consentirà un notevole contenimento della rumorosità generata dal parco torri di raffreddamento, un minor effetto aerosol e un minor dispendio energetico per l’azionamento delle torri e delle pompe di circolazione;
- il turbofan MVR sarà dotato di cofanatura fonoassorbente, per ottenere una potenza sonora inferiore a 70 dB, quindi minore dell’impianto attuale;
- a seguito degli interventi in progetto sui generatori di vapore (precedenti punti IV e V), la potenza termica nominale complessiva degli impianti termici produttivi normalmente attivi si riduce come dettagliato nella seguente tabella:

Situazione pre-intervento		Situazione post-intervento	
Generatore di vapore BONO	14 MW	Generatore di vapore BONO	14 MW
Generatore di vapore LUCIANI NUOVA SIGMA	8,37 MW	Nuovo generatore di vapore	5,9 MW
Generatore di vapore MINGAZZINI	13,95 MW	Generatore di vapore MINGAZZINI (scorta)	13,95 MW
Totale	36,32 MW	Totale	19,9 MW (+ scorta)

- gli interventi in progetto non portano a modifiche dei quantitativi di materia prima vegetale lavorata, non comportano la creazione di nuovi punti di emissione, riducono la potenza termica installata, determinano una sostanziale riduzione dei consumi di gas metano, inducono miglioramenti dei parametri ambientali (emissioni di CO₂ e NO_x, rumore);

dato atto che il 06/09/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

dato atto che gli interventi in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto della disinstallazione dello sterilizzatore/raffreddatore asettico per concentrato di pomodoro FMC Flash Cooler, del concentratore a multiplo effetto FMC 1500 e dei n. 3 tank nel reparto cantina, nonché dell’installazione del nuovo concentratore a ricomprensione meccanica del vapore, dei relativi serbatoi di servizio e del nuovo pastorizzatore tubolare;

valutato positivamente il fatto che gli interventi in progetto consentiranno di migliorare l’efficienza di consumo di energia elettrica e di ridurre significativamente il fabbisogno di vapore e quindi il consumo di gas metano, con conseguente possibilità di sostituire il generatore di vapore da 8,37 MW con un nuovo generatore di minore potenza termica (5,9 MW) e a maggior efficienza, nonché di conservare il generatore di vapore da 13,95 MW come scorta, riducendo quindi la potenza termica nominale installata da 36,32 MW a **33,85 MW** e la potenza termica nominale normalmente attiva da 36,32 MW a **19,9 MW**;

preso atto del fatto che il nuovo generatore di vapore da 5,9 MW sarà servito dall’emissione in atmosfera esistente **E2** (oggi collegata al generatore da 8,37 MW oggetto di dismissione). A tale proposito:

- si prende atto del fatto che resta invariata la portata massima già autorizzata (**12.250 Nm³/h**);
- risulta necessario applicare i limiti di concentrazione massima degli inquinanti previsti al punto 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 per i medi impianti termici nuovi alimentati da combustibili gassosi con potenza termica nominale > 5 MW, vale a dire:
 - **5 mg/Nm³** per “materiale particellare”,
 - **100 mg/Nm³** per “ossidi di azoto (NO₂)”,
 - **35 mg/Nm³** per “ossidi di zolfo (SO₂)”,
 tutti riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%, considerando automaticamente rispettato il valore limite per “materiale particellare” e “ossidi di zolfo”, dal momento che il combustibile utilizzato è gas naturale;
- si conferma l’obbligo per il gestore di sottoporre E2 ad autocontrollo a cadenza **annuale** per la verifica del rispetto del valore limite di “ossidi di azoto”;
- si ritiene opportuno prescrivere l’esecuzione di **nuove analisi di messa a regime** su E2 in corrispondenza dell’attivazione del nuovo generatore di vapore;

preso atto del fatto che il gestore preveda l’adozione di interventi sul generatore di vapore Mingazzini da 13,95 MW al fine di garantire il rispetto dei nuovi limiti di concentrazione massima degli inquinanti previsti al punto 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 per i medi impianti termici esistenti alimentati da combustibili gassosi con potenza termica nominale > 5 MW, vale a dire:

- **5 mg/Nm³** per “materiale particellare”,
- **200 mg/Nm³** per “ossidi di azoto (NO₂)”,
- **35 mg/Nm³** per “ossidi di zolfo (SO₂)”,

tutti riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, considerando automaticamente rispettato il valore limite per "materiale particellare" e "ossidi di zolfo", dal momento che il combustibile utilizzato è gas naturale.

In considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 273-bis comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, tali valori limite dovranno essere obbligatoriamente rispettati dall'Azienda a partire dal 01/01/2025 per tutti i medi impianti termici esistenti con potenza termica nominale superiore a 5 MW, si ritiene opportuno inserire nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA una specifica indicazione in tale senso per le emissioni in atmosfera **E1** ed **E11**;

valutato positivamente il fatto che l'aggiornamento tecnologico degli impianti, l'utilizzo di uno dei generatori di vapore come scorta e la riduzione dell'utilizzo delle torri evaporative dovrebbero consentire di ridurre l'impatto acustico complessivo aziendale;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Beltrame, responsabile di Arpae-SAC di Modena;
- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'incaricato di funzione determina

- di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 3846 del 14/08/2019 e successive modifiche** alla Ditta Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, avente sede legale in Via Paolo Poggi n. 11 in comune di San Lazzaro di Savena (Bo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali per la produzione di prodotti alimentari (punto 6.4b All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via San Rocco n. 420 in comune di Ravarino (Mo), come di seguito indicato:

a) sono autorizzate le modifiche non sostanziali all'installazione di cui alla comunicazione inviata dalla Ditta il 07/09/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 145977 del 07/09/2022. L'assetto impiantistico è aggiornato di conseguenza;

b) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituita integralmente dalla seguente:**

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – caldaia (generatore A da 14 MW)	PUNTO DI EMISSIONE E2		PUNTO DI EMISSIONE E3 – sfiato vapore collettore scarico spurghi generatori
			caldaia (generatore B da 8,37 MW)	caldaia (generatore B da 5,9 MW)	
Messa a regime	---	a regime	a regime	§	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	24.600	12.250		---
Altezza minima (m)	---	14	15		---
Durata (h/g)	---	24	24		---
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5 * **	5 * **		---
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	250 * ***	250 *	100 *	---
Ossidi di zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	35 * **	35 * **		---
Impianto di depurazione	---	---	---		---
Frequenza autocontrollo	---	annuale (NO _x)	annuale (NO _x)		---

* valore limite riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

** valore limite da ritenersi automaticamente rispettato in considerazione dell'utilizzo di gas metano come combustibile di alimentazione.

*** ai sensi dell'art. 273-bis, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, a decorrere dal 01/01/2025 per l'emissione in questione dovrà essere rispettato un valore limite di "ossidi di azoto" di **200 mg/Nm³**.

§ in merito alla prevista sostituzione del generatore di vapore da 8,37 MW col **nuovo generatore da 5,9 MW**, si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** (comunicazione preventiva data di messa in esercizio) e **D2.4.4** (analisi di messa a regime).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E4 – sfiato serbatoio acqua alimentazione	PUNTO DI EMISSIONE E8 – zona sterilizzazione bottiglie	PUNTO DI EMISSIONE E11 – caldaia (generatore 13,95 MW)	PUNTO DI EMISSIONE E12 – aspirazione fumi saldatura
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	---	6.000	18.720	3.780
Altezza minima (m)	---	---	11	15	8,20
Durata (h/g)	---	---	24	24 #	0,5
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	---	5 * **	---
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	250 * ***	---
Ossidi di zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	---	35 * **	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	annuale (NO _x)	---

* valore limite riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

** valore limite da ritenersi automaticamente rispettato in considerazione dell'utilizzo di gas metano come combustibile di alimentazione.

*** ai sensi dell'art. 273-bis, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, a decorrere dal 01/01/2025 per l'emissione in questione dovrà essere rispettato un valore limite di "ossidi di azoto" di **200 mg/Nm³**.

a seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate con la documentazione del 07/09/2022, di norma questo generatore di vapore non risulta attivo, in quanto mantenuto di scorta agli altri due.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E13 – taglio al plasma	PUNTO DI EMISSIONE E15 – lavorazione legumi	PUNTO DI EMISSIONE E16 – aspirazione cucina	PUNTO DI EMISSIONE E17 – sala di lavorazione e preparazione sughi
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	1.800	30.000	---	4.000
Altezza minima (m)	---	7,40	10,5	10	10
Durata (h/g)	---	0,5	16	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	20	---	---
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	20	---	---	---
Monossido di Carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017 ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	5	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrollo	---	annuale	annuale	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E18 – imbottigliamento	PUNTO DI EMISSIONE E19 – sala di lavorazione e preparazione sugli	PUNTO DI EMISSIONE E20 – scarico vapore autoclavi tetra recart
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	1.300	---	---
Altezza minima (m)	---	10	10	10
Durata (h/g)	---	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto

necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Ravarino.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Ravarino i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:

- per l'emissione **E2** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime nel nuovo generatore di vapore (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
 Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

10. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
 - il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

13. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3486 del 14/08/2019 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3486 del 14/08/2019 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Conserve Italia Soc. Coop. Agricola e al Comune di Ravarino tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione del Sorbara;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.